

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

(D. Lgs. 117/2017)

L'anno **duemilaventicinque** il mese di **marzo** il giorno **ventitré** in **Piedimonte Etneo (CT)** c.a.p. **95017**, presso la sede sociale in **Via Monsignor Cannavò, n. 14/B**, sono presenti i seguenti signori:

1. Signora **Pandolfo Manuela**, nata a **Catania (CT)** il **07/05/1974**, residente a **Piedimonte Etneo (CT)** c.a.p. **95017** in **Via Rocca Campana n. 75**, codice fiscale: **PNDMNL74E47C351B**;
 2. Signor **Brullo Alessandro**, nato a **Catania (CT)** il **07/09/1969**, residente a **Piedimonte Etneo (CT)** c.a.p. **95017** in **Via Monsignor Cannavò, n. 14/B**, codice fiscale: **BRLLSN69P07C351L**;
 3. Signora **Patz Marlies**, nata a **Riedenburg (DEU)** il **19/07/1948**, residente a **Taormina (ME)** c.a.p. **98039** in **Via Leonardo da Vinci, n. 25/B**, codice fiscale: **PTZMLS48L59Z112B**;
 4. Signor **Cosentino Francesco**, nato a **Caltagirone (CT)** il **05/07/1997**, residente a **Raddusa (CT)** c.a.p. **95040** in **Via Nazario Sauro, n. 75**, codice fiscale: **CSNFNC97L05B428Q**;
 5. Signor **Boscarino Andrea**, nato a **Catania (CT)** il **28/01/1976**, residente a **Catania (CT)** c.a.p. **95100** in **Via Reclusorio del Lume, n. 53**, codice fiscale: **BSCNDR76A28C351P**;
 6. Signor **Iuculano Giovanni Francesco Maria**, nato a **Catania (CT)** il **20/04/1972**, residente a **Catania (CT)** c.a.p. **95128** in **Via Caronda n. 332**, codice fiscale: **CLNGNN72D20C351O**;
 7. Signor **Lombardo Giorgio**, nato a **Taormina (ME)** il **31/01/1963**, residente a **Taormina (ME)** c.a.p. **98039** in **Via Piazzetta Francesco Paladini snc**, codice fiscale: **LMBGRG63A31L042B**;
- che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione:

"**Alma Randagia Associazione di Promozione Sociale**", siglabile: "**Alma Randagia A.P.S.**";

ART. 2

L'Associazione "**Alma Randagia Associazione di Promozione Sociale**", ha sede legale a **Piedimonte Etneo (CT)**, c.a.p. **95017**, in **Via Monsignor Cannavò, n. 14/B**;

ART. 3

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, (art. 5 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata



abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

ART. 5

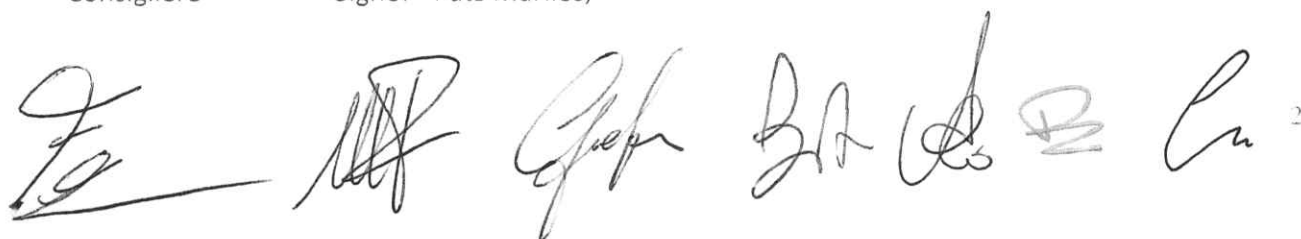
L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità da perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da **tre** membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Signora Pandolfo Emanuela;
Vice Presidente	Signor Brullo Alessandro;
Consigliere	Signor Patz Marlies;

The block contains seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature is on the left, followed by a second, then a third, and then four more signatures towards the right. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

ART. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2025.

È parte integrale del presente atto lo statuto (Allegato A), definito su 19 articoli di seguito specificati, steso su 10 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Socio Pandolfo Manuela, *Pandolfo Manuela*

Socio Brullo Alessandro, *Brullo Alessandro*

Socio Patz Marlies, *Patz Marlies*

Socio Cosentino Francesco, *Cosentino Francesco*

Socio Boscarino Andrea, *Boscarino Andrea*

Socio Lombardo Giorgio, *Lombardo Giorgio*

Socio Iuculano Giovanni Francesco Maria, *Iuculano Giovanni Francesco Maria*

**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre
ATO REGISTRATO IL 14 APR 2025

N 280 SERIE 3
ATO 200 W

Ufficio Territoriale di Giarre

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ALMA RANDAGIA"

Art. 1

Costituzione, denominazione, e durata

- 1) E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALMA RANDAGIA" siglabile "ALMA RANDAGIA A.P.S.". L'indicazione dell'acronimo "APS" nella denominazione non potrà essere utilizzato in assenza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ed ii. (di seguito "Codice del Terzo Settore").
- 2) La durata dell'associazione non è predeterminata. In caso di scioglimento si applica l'articolo 18 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - o) attività commerciali produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle



normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
- organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.;
- organizzare raccolte di cibo altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori presso negozi e supermercati;
- attività di formazione per i volontari delle strutture di rifugio per animali e per i proprietari di animali;
- per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili;
- collaborare alla gestione di canili di proprietà o convenzionati con gli enti pubblici, inoltre collaborare con iniziative di aiuto a canili provati in difficoltà;
- l'associazione potrà dare adesione a consorzi e movimenti che, sia a livello provinciale, regionale e nazionale perseguano scopi affini o analoghi al proprio;
- attività e terapia assistita dagli animali nei confronti delle categorie più deboli, come gli anziani, i bambini, i disabili, i traumatizzati e gli ammalati, a tal fine l'associazione di avvarrà della partecipazione di figure professionali qualificate;
- accedere a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni di soggetti pubblici o privati pur mantenendo completa autonomia nel raggiungimento degli obiettivi statuari;
- di sollecitare e promuovere la socialità ed il sano impiego del tempo libero dalle attività lavorative anche mediante l'organizzazione di percorsi a tema/gite turistico-gastronomiche alla scoperta di siti o luoghi e tipicità locali;
- di attivare iniziative culturali anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti pubblici o privati e/o istituti scolastici, al fine del raggiungimento dei fini istituzionali;
- di offrire ai soci un luogo di ritrovo e di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero usufruendo dei mezzi che l'Associazione mette a disposizione dei soci e familiari conviventi dei soci in modo gratuito.

2) Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestino la loro attività in maniera non occasionale. L'associazione potrà, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità



civile verso terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche.

3) Le attività di interesse generale di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte senza scopo di lucro in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

4) L'associazione potrà esercitare anche attività diverse rispetto a quelle indicate al comma 1, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Tali attività verranno di volta in volta proposte dall'Organo Amministrativo ed approvate dall'assemblea dei soci.

L'Associazione sarà libera di raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo, potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.

L'Associazione, infine, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

Art. 3

Sede

1) L'associazione ha sede, in Via Monsignor Cannavò, n. 148, a **Piedimonte Etneo c.a.p. 95017**.

2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, sedi o unità locali operative. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di **Piedimonte Etneo** non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato con verbale di assemblea ordinaria dei soci; in tal caso sarà cura degli amministratori comunicare la variazione agli Uffici competenti. A tali fini qui si specifica che l'indirizzo della sede sociale è Via **Monsignor Cannavò, n. 14/B**.

Art. 4

Raccolta fondi

1) L'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'associazione, durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi di enti pubblici o privati;
- contributi volontari di privati, soci o non soci;
- proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci, associati, partecipanti e a terzi;
- rendite patrimoniali;



- proventi da raccolta fondi (ex art. 7 D. Lgs. n. 117/2017);
- entrate da attività diverse rispetto a quelle di interesse generale (ex art. 6 D. Lgs. n. 117/2017);
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, che sia compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

3) L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il giorno 1 (uno) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo o il bilancio di esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il rendiconto consuntivo o il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell'associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro il mese di giugno e comunque secondo le condizioni previste dalla legge.

4) Il patrimonio dell'associazione, di cui al comma 1 del presente articolo, comprensivo delle risorse economiche di cui al comma 2, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) Ai fini di cui al comma 4, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Soci

1) Ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 117/2017 possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche senza scopo di lucro, a mezzo di proprio rappresentante all'uopo nominato o delegato, che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione di cui all'articolo 2, e che si impegnano alla loro realizzazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

2) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività o le attività d'interesse generale svolte. Viene deliberata dal consiglio direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale egli si impegna a rispettare lo statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

3) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

4) I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

5) In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.




6) La qualità di socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
- per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento dall'Organo amministrativo.

7) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 8

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

2) In modo particolare, i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'associazione, o altro luogo indicato attraverso richiesta motivata al Presidente da inoltrarsi per iscritto, a mezzo raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata. Il consiglio direttivo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà al socio la data per la seduta di indagine, da fissarsi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il socio richiedente dovrà sottoscrivere un impegno alla riservatezza, con espresso divieto di divulgazione o di utilizzo delle informazioni fornite.

3) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell'associazione;
- al pagamento nei termini stabiliti dall'organo amministrativo della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'assemblea dei soci.

Art. 9

Risorse

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 10

Organi dell'Associazione

1) Sono Organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il consiglio direttivo;
- l'organo di controllo (se previsto);



- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto).

Art. 11

Assemblea dei Soci

1) L'assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone di un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà essere portatore di una sola delega.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica.

In tal caso devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire (piattaforme digitali o altri strumenti informatici). Il presidente ed il segretario dell'assemblea potranno trovarsi anche in luoghi fisici diversi. Spetta al presidente dell'assemblea il compito di identificare chi vi partecipa (utilizzando la modalità di identificazione che appaia la più diligente e coerente possibile, alla luce della specificità del singolo contesto) e di riferirne al segretario, per la verbalizzazione.

5) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'assemblea può eleggere un segretario.

6) L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto, per la trasformazione, fusione o scissione oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

11) Di norma, l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.



Art. 12

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o entro il maggior termine di 6 (mesi) qualora comprovate esigenze lo richiedano, sempre secondo le condizioni previste dalla legge.
- 4) L'assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio di esercizio e tutti i documenti che lo compongono;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - approva l'ammontare delle quote sociali annue, su proposta del consiglio direttivo;
 - elegge tra i soci il Presidente ed i componenti del consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - approva le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 4 del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza, compresa la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal consiglio direttivo;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del consiglio direttivo.

Art. 13

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli articoli 11 e 12.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 14

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di **sette** consiglieri, compreso il Presidente, scelti fra tra le persone fisiche o giuridiche associate, durano in carica tre



anni e sono rieleggibili fino a un massimo di **tre** mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del consiglio direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

2) L'assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo consiglio direttivo.

3) Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel caso in cui l'associazione intenda iscriversi allo stesso, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti il Vicepresidente.

5) Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni al potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore, da comunicarsi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Il Consiglio Direttivo così ricostituito dura in carica fino a scadenza naturale del proprio mandato.

7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del consiglio direttivo, l'assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'assemblea dei soci.

9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il rendiconto consuntivo o il bilancio d'esercizio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 16;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'assemblea le proposte di esclusione e decadenza dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci le attività diverse di cui all'articolo 2 comma 4.

10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal consiglio direttivo.

11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

12) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In



difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica, anche in assenza dell'indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito al presidente verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 15

Presidente

1) Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'assemblea; convoca l'assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 16

Il bilancio, le scritture contabili ed i libri sociali

1) L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. L'associazione può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, sussistendone i presupposti.

2) Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica approvata con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, nel caso di acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore, come previsto all'articolo 19 del presente statuto.

3) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 2, comma 4, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

4) E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro degli associati o aderenti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo (se eletto) e di eventuali altri organi sociali.

Art. 17

Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti

1) Qualora se ne ravvisi la necessità può essere nominato dall'assemblea un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.



3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 18

Scioglimento

1) L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19

Disposizioni transitorie e norme finali

1) Come previsto all'articolo 1, comma 1, del presente statuto, l'indicazione dell'acronimo "A.P.S." nella denominazione, non potrà essere speso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, in assenza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2) L'acronimo "E.T.S." potrà essere automaticamente inserito nella denominazione sociale dell'ente e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza necessità di modifica alcuna al presente statuto.

3) Al verificarsi della condizione sospensiva di cui ai commi precedenti, gli amministratori dell'ente provvederanno all'integrazione della denominazione sociale ed a tutte le comunicazioni istituzionali del caso, dandone adeguata informazione all'assemblea.

4) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ss. mm. ed ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Firme dei costituenti:

Socio Pandolfo Manuela.

Socio Brullo Alessandro.

Socio Patz Marlies.

Socio Cosentino Francesco.

Socio Boscarino Andrea.

Socio Lombardo Giorgio.

Socio Iuculano Giovanni Francesco Maria.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CATANIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: GIARRE

Registrazione di Atto Privato

Il 04/04/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXS, serie 3, numero 280

data di stipula: 23/03/2025

ident.vo telematico: TXS25L000280000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 05342910873

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92041930873	PNDMNL74E47C351B	BRLLSN69P07C351L	PTZMLS48L59Z112B	CSNFNC97L05B428Q
-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24